

TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 2774/2024 del 12-06-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari -sezione terza civile in persona del Giudice unico dott.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2701 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto: "appello avverso sentenza del GdP" TRA Comune di ### di ### in persona del ### pt, rappr.to e difeso dall'avv. D. Rossetti come da mandato in atti; APPELLANTE E ### rappresentata e difesa dall'avv. ###

Conclusioni come da verbale di udienza del 12.06.2024 Ragioni della decisione ### di ### con sentenza n. 2152/23, dep. 20.12.2023, ha accolto il ricorso proposto da ### avverso il verbale n. 7544/2023 emesso il ### dalla PM del Comune di ### di ### con cui la ricorrente, quale proprietaria obbligata in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionato ex art. 142 c. 9 CdS.

Il giudice di prime cure riteneva che "...per il rilevamento a distanza della velocità è stata impiegata un'apparecchiatura elettronica priva di omologazione...ne consegue che le risultanze emesse nel caso di specie dal sistema elettronico, del quale non è stata provata neppure l'approvazione ministeriale, non possono essere considerate fonti di prova idonee della violazione contestata, giusta il disposto del comma 6 dell'art. 142 CdS, secondo cui "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" (e non, quindi, meramente approvate)".

Proposto appello dal Comune di ### di ### con ricorso depositato il ###, l'appellata si è costituito in giudizio resistendo al gravame.

La causa è stata decisa alla odierna udienza con lettura e deposito della sentenza all'esito della discussione orale. ### va accolto siccome manifestamente fondato.

Se è vero che l'art 192 reg. cod. strada (D.P.R. n. 495/1992) distingue tra procedura di omologazione e procedura di approvazione di mezzi tecnici per

l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione (oltre che di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico etc.), da una lettura sistematica della normativa emerge chiaramente che entrambe le procedure siano del tutto equipollenti in quanto portano il competente ministero ad esprimere un parere tecnico di idoneità (o ammissibilità, come il comma 6 dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure) all'uso, secondo quanto previsto dal codice, della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.

Tanto emerge in modo inequivocabile innanzitutto dal medesimo articolo 192, il quale diffusamente nel suo testo richiama le due procedure in modo del tutto equivalente (comma 1: "### volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali..."; comma 4: "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto"; comma 5: "La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi"; comma 6 "Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all' articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo"). Anche dall'art. 345 del medesimo regolamento, sempre in tema di apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, al comma 2 prevede che "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici." con evidente riferimento, del tutto indifferente in ordine alla loro validità, ad entrambe le procedure previste dall'art. 192. Allo stesso modo ai commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies dell'art. 201 del codice si legge "non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico". Anche la circolare del Ministero dell'interno del 7.8.2017 prevede che "al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla

regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità" facendosi così ovviamente riferimento a qualsiasi procedimento di riconoscimento di idoneità alla rilevazione dell'apparecchiatura.

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione stando al tenore della norma in esame è da ricercarsi nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il MIT provvede alla loro approvazione.

In definitiva deve ritenersi che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.

Quanto ai motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice e qui riproposti dall'appellato valga quanto segue. ### taratura ### l'appellata che la mancata indicazione nel verbale della data dell'ultima taratura costituisca motivo di nullità della sanzione richiamando in tal senso Cass. n. 5227 del 2018. ### non ha pregio.

Dato atto che nel verbale viene indicato il certificato di taratura dell'autovelox utilizzato per la rilevazione, osserva questo giudice che nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il

verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la data del certificato che attesta la taratura periodica del singolo apparecchio impiegato. Anche l'ordinanza n. 5227/2018 quanto alla prova della taratura prescrive "che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile" senza pretendere che vi sia indicazione della data.

Più in generale, quanto al contenuto del verbale di accertamento di violazione al codice della strada in caso di contestazione non immediata, merita ricordare che l'art. 201 del codice prevede che "### la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore" mentre l'art. 385 reg. cds al comma 1 dispone che "### la contestazione, nelle ipotesi di cui all' articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata," e al comma 4, nel rinviare all'art. 383 co. 4, richiama la previsione per cui "4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello." Ebbene, il verbale oggetto di causa risulta essere completo e conforme alle previsioni di legge quanto al suo contenuto essenziale sopra individuato, oltre che al modello regolamentare, in quanto indica in modo preciso e dettagliato orario, località e tipo di condotta oggetto della contestazione.

Ad ogni modo va dato atto che il Comune opposto ha provveduto a depositare in primo grado copia del certificato di taratura indicato nel verbale dal quale risulta che esso è stato rilasciato il ### e quindi meno di un anno prima della rilevazione avvenuta il giorno 26.05.2023.

Assenza verifica funzionalità autovelox. ### l'appellata che l'affermazione, contenuta nel verbale, che il dispositivo di rilevazione è stato sottoposto a

verifiche di funzionalità non è sufficiente a dare la relativa prova e che, ove tale prova non sia fornita in giudizio con la produzione del certificato attestante la sottoposizione del dispositivo alla verifica di funzionalità, ciò determinerebbe la dichiarazione di nullità del verbale di accertamento.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto va rilevato che il Comune ha depositato in primo grado copia del verbale di verifica di funzionalità del dispositivo.

Deve ad ogni modo osservarsi che è comunque infondato l'assunto secondo cui il mero richiamato di tale documento nel verbale di accertamento non sarebbe sufficiente.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13.6.2017, nel dare -tra l'altro attuazione al disposto della sentenza Corte Cost. n. 113/2015 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, codice della strada, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, ha dettato disposizioni in merito alle procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le verifiche iniziali e periodiche di taratura e di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Per quanto qui interessa esso: a) ha disposto che i decreti ministeriali di approvazione dei prototipi, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità già emessi fossero integrati con la prescrizione che "Il dispositivo/sistema (il sistema è un insieme operativo di più dispositivi) deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale" (art. 2); b) ha indicato, in apposito allegato, le procedure per eseguire le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (art. 3). Nell'allegato, sempre per quanto qui rileva, è stato poi disposto che "5.8 Le verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del Codice Civile, dall'organo di polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al presente atto due modelli tipo di verbale di verifica di

funzionalità (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificità del dispositivo o sistema in verifica purché coerenti con le finalità del documento. Verbali di verifica particolari possono essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo".

Da quanto detto emerge, pertanto, che il verbale di verifica della funzionalità del dispositivo è stato redatto da parte degli operatori della P.M. entro l'anno precedente il giorno della rilevazione, così come previsto dalla normativa (verbale di verifica del giorno 19.4.2023 rispetto alla rilevazione eseguita il ###). Va quindi disatteso l'assunto del primo giudice per cui il verbale di funzionalità debba essere redatto lo stesso giorno della rilevazione.

Omessa indicazione decreto prefettizio nel verbale ### qui l'appellata che nel verbale opposto non vi è indicazione del decreto prefettizio di cui al d.l. n. 121 del 2002 art. 4.

Il motivo è infondato.

La Corte di Cassazione oramai da lungo tempo ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio di cui all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24214 del 2018). Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane secondarie, solo previa autorizzazione del prefetto. Il d.l. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.

Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane secondarie, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.) In definitiva l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nelle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. Tanto si desume dal fatto che l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, distingue due ipotesi alle lett. e) ed f) per cui nella prima (lettera e, espressamente richiamata anche nel verbale oggetto di causa) l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è, a differenza che nella seconda ipotesi, "direttamente gestita" dall'organo di polizia operante (cfr Cass. 21091 del 12.10.2010; più di recente v. Cass. n. 18560 del 2022).

Orbene, nel caso di specie non vi era quindi alcuna necessità di emissione del decreto prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente perché la postazione di rilevamento de quo, così come indicato nel verbale, non era una postazione di controllo da remoto senza presenza diretta dell'operatore di polizia, ma una postazione presidiata id est direttamente gestita dagli agenti della ### Al rigetto del ricorso deve seguire ex art. 7 comma 11 d.l.vo 150 del 2011 la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della

violazione (velocità tenuta 144,40 km/h su una strada con limite di 90 km/h), nel valore di ### oltre spese postali ed amministrative.

Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex dm n. 55 del 2014 e succ. mod. in relazione al valore della causa e alla attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di ### di ### avverso la sentenza del G.d.P. di ### n. 2152/2023 dep. 20.12.2023, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da ### avverso il verbale n. 7544/2023 emesso il ### dalla PM del Comune di ### di ### 2) determina la relativa sanzione in ### oltre spese postali ed amministrative; 3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di ### di ### liquidate in ### per spese vive ed ### (278+462) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso, letto e depositato all'udienza del 12 giugno 2024 ### n. 2701/2024

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2774/2024 del 12-06-2024 TRIBUNALE DI BARI reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/bari/2024/2774.htm#b99a6>*